Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1981, n. **178**.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali . . . . Pag. 2878

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 16 aprile 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1981-82 Pag. 2878

Ministero del tesoro

DECRETO 11 aprile 1981.

Autorizzazione al Mediocredito regionale abruzzese ad effettuare le operazioni di credito industriale . . Pag. 2879

DECRETO 11 aprile 1981.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola . . . . Pag. 2880

Ministero delle finanze

DECRETO 11 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate . . . . Pag. 2880

DECRETO 21 aprile 1981.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1980 e rivalutazione degli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Pag. 2881

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 2881

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Liste dei professori di ruolo candidati per le votazioni dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 2883

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica . . Pag. 2884

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia . . Pag. 2884

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2884

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 2884

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . Pag. 2884

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Otto pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria - tecnico) . . . Pag. 2885

Ministero dei lavori pubblici: Modalità di assunzione del personale di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 64, concernente ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice . . . . Pag. 2889

Ministero della sanità: Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per sanitari ospedalieri, sessione anno 1979 . . . . . . Pag. 2890

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. **3**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi vigenti in materia di previdenza sociale . . . . Pag. 2891

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1981, n. **178.**

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3.

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 aprile 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74, modificato dal regolamento n. 1178/79, della commissione, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il lino e la canapa;

Viste le leggi 13 maggio 1976, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1981-82, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto;

Considerata la necessità di adottare le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1981, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

per il lino oleaginoso: entro il 15 giugno 1981 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1981 la domanda di aiuto;

per il lino tessile: entro il 30 giugno 1981 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1981 la domanda di aiuto;

per la canapa: entro il 15 luglio 1981 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 15 dicembre 1981 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere l'indicazione:

della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, distinguendo, per il lino, la superficie destinata alla produzione di lino da seme da quella per il lino da fibra;

degli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

della specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are. In mancanza del riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata, o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato.

Art. 6.

L'importo dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Per i semi di lino verrà corrisposta un'integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo valido per la campagna 1981-82 ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Art. 7.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui in premessa.

Art. 8.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, pr gli adempimenti di competenza:

entro il 15 luglio 1981 una distinta delle dichiarazioni di semina;

entro il 30 novembre 1981 una distinta delle domande di aiuto completa delle superfici interessate alla coltura, nonché le rese indicative calcolate in funzione del prodotto raccolto sulle superfici seminate a lino oleaginoso sottoposte a controllo;

entro il 30 settembre 1981, per la canapa, una distinta delle rese medie per ettaro e una distinta della fibra destinata ad uso tessile e ad uso cartario;

la quantità di lino destinato a fibra.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 20 del mese successivo all'avvenuta erogazione dei pagamenti a favore degli aventi diritto, una distinta degli importi e delle superfici per le quali è stata pagata l'integrazione;

entro il 28 febbraio 1982:

1) una distinta delle superfici per cui è stato riconosciuto l'aiuto;

2) una distinta delle superfici per cui non è stato riconosciuto l'aiuto;

3) una distinta dei versamenti effettuati.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2597)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1981.

Autorizzazione al Mediocredito regionale abruzzese ad effettuare le operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Mediocredito regionale abruzzese di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2437)

DECRETO 11 aprile 1981.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena);

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della cennata Cassa in data 29 gennaio 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazioni del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), in conformità al seguente testo:

« Operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2495)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 5 marzo 1981 con la quale il sig. Macchi Enrico titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 388.614.400, relativo ad un carico di imposta sul reddito delle persone fisiche iscritto nel ruolo speciale con scadenza alla rata di aprile 1981 nei confronti della ditta Muscialini Roberto, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Varese, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 376.528.492 (trecentosettantaseimilionicinquecentoventottomilaquattrocentonovantadue) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 388.614.400 iscritto a ruolo a nome della ditta Muscialini Roberto.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2498)

DECRETO 21 aprile 1981.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1980 e rivalutazione degli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quelli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visti i commi quinto e sesto del citato art. 1 che prevedono determinati importi che delimitano la misura dell'integrazione d'aggio ed il diritto a tale beneficio;

Visto il successivo settimo comma che prevede, agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1980-81, la rivalutazione degli importi indicati nei due commi precedenti in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatasi tra l'anno 1978 e l'anno 1980;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1980, riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1980 a L. 795.833.489.089;

Ritenuto che pertanto per l'entrata d'aggio dell'anno 1980 si è verificato un aumento di L. 533.315.257.496 rispetto all'entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 287.515.861.323 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1980 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 203,153% (duecentotre e centocinquantatre per cento).

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1980 rispetto al 1978 è pari al 56,56% (cinquantasei e cinquantasei per cento) e pertanto gli importi previsti nel quinto comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a lire 78 milioni;
l'importo di lire 100 milioni a lire 156 milioni;
l'importo di lire 150 milioni a lire 234 milioni;
l'importo di lire 200 milioni a lire 312 milioni.

L'importo di lire 250 milioni previsto dal sesto comma del citato art. 1 è rivalutato a lire 390 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2600)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 968/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 969/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 970/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 971/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 972/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 973/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 974/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 975/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 6 aprile 1981.

Regolamento (CEE) n. 976/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili alla importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 977/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, che fissa, per il secondo trimestre 1981, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 978/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, relativo alla vendita alle forze armate italiane di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 979/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 980/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, che fissa i prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 6 aprile 1981.

Regolamento (CEE) n. 981/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 982/81 della commissione, del 9 aprile 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 983/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77.

Regolamento (CEE) n. 984/81 della commissione, del 9 aprile 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 985/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 986/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 987/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 988/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 989/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Relogamento (CEE) n. 990/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 991/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 992/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 993/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 994/81 della commissione, del 9 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2150/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità e al regolamento (CEE) n. 2151/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 496/70 concernente il certificato di controllo della qualità degli ortofrutticoli pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 210 del 13 agosto 1980.

Pubblicati nel n. L 99 *del* 10 *aprile* 1981.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 995/81 della commissione, del 6 aprile 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 996/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 104 *del* 15 *aprile* 1981.

(105/C)

Regolamento (CEE) n. 997/81 della commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Pubblicato nel n. L 106 *del* 16 *aprile* 1981.

(106/C)

Regolamento (CEE) n. 998/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 999/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1000/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1001/81 della commissione, del 10 aprile 1981, relativo alla fornitura di frumento duro alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1002/81 della commissione, del 10 aprile 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 1003/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che definisce il fatto generatore applicabile all'atto della vendita delle scorte detenute dagli organismi d'intervento nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1004/81 della commissione, del 10 aprile 1981, rettificativo del regolamento (CEE) n. 902/81 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1005/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 115 (codice 1150), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1006/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1007/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Pubblicati nel n. L 100 *dell'11 aprile* 1981.

(107/C)

Regolamento (CEE) n. 1008/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, relativo alla conclusione del secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1009/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1010/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1011/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati, fissato provvisoriamente dal 1° dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1012/81 della commissione, del 10 aprile 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 976/81 che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta.

Informazione in merito all'adesione della Repubblica di Vanuatu alla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979.

Pubblicati nel n. L 102 *del* 14 *aprile* 1981.

(108/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Liste dei professori di ruolo candidati per le votazioni dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione elettorale costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, ha proceduto ai sensi dell'art. 11 del regolamento stesso alle operazioni di scrutinio per la formazione delle liste dei candidati di cui all'art. 12 del regolamento medesimo da sottoporre a votazione da parte dei professori di ruolo per le elezioni dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Terminate le operazioni predette risultano, rispettivamente per ogni comitato, le seguenti liste di candidati:

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE (01)

Lista I	*Lista II*
01.01 Ciliberto Carlo	01.01 Figà Talamanca Alessandro
01.02 Tomassini Giuseppe	01.02 Succi Francesco
01.03 Cercignani Carlo	01.03 Galletto Dionigi
01.04 Scimeni Benedetto	01.04 Gatteschi Luigi

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE (02)

Lista I	*Lista II*
02.01 Setti Giancarlo	02.01 Hack De Rosa Margherita
02.02 Mariani Franco	02.02 Caputo Michele
02.03 Cabibbo Nicola	02.03 Toller Marco
02.04 Sette Daniele	02.04 Martellucci Sergio
02.05 Preziosi Bruno	02.05 Bucci Cesare

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE (03)

Lista I	*Lista II*
03.01 Croatto Ugo	03.01 Furlani Claudio
03.02 Salvetti Oriano	03.02 Ferroni Enzo
03.03 Gottardi Vittorio	03.03 Turriziani Renato
03.04 Russo Gennaro	03.04 Nardini Giuliano
03.05 Modena Giorgio	03.05 Leandri Giuseppe
03.06 Tortorella Vincenzo	03.06 Benassi Carlo Alberto

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE (04)

Lista I	*Lista II*
04.01 Manzoli Francesco A.	04.01 Mancino Giorgio
04.02 Manelli Eri	04.02 Baccetti Baccio
04.03 Pontremoli Sandro	04.03 De Flora Antonio
04.04 Barnabei Ottavio	04.04 Manni Ermanno
04.05 Bernelli Zazzera Aldo	04.05 Weber Giorgio
04.06 Garaci Enrico	04.06 Petrilli Fernando
04.07 Crepaldi Gaetano	04.07 Gavosto Felice
04.08 Cascio Giuseppe	04.08 Auricchio Salvatore
04.09 Pinelli Paolo	04.09 Cazzullo Carlo Lorenzo
04.10 Casciani Carlo Umberto	04.10 Tiengo Mario
04.11 Cosmi Ermelando	04.11 Bagolini Bruno
04.12 Honsell Edmondo	04.12 Bruno Franco
04.13 Aureli Giuseppe	04.13 Manunta Giovanni
04.14 Catarsini Orazio	04.14 ——

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE (05)

Lista I	*Lista II*
05.01 Sassi Francesco Paolo	05.01 Lorenzoni Sergio
05.02 Praturlon Antonio	05.02 Gelmini Rodolfo
05.03 Uras Ivo	05.03 Valentini Giovanni

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE (06)

Lista I	*Lista II*
06.01 Giovannozzi Sermanni Giovanni	06.01 Fontana Paolo
06.02 Galoppini Carlo	06.02 Peri Claudio
06.03 Scarascia Mugnozza Gian Tommaso	06.03 Benini Giuseppe
06.04 Viggiani Gennaro	06.04 Barbagallo Sebastiano
06.05 Bosticco Attilio	06.05 Galvano Giacomo
06.06 Grillenzoni Maurizio	06.06 ——

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (07)

Lista I	*Lista II*
07.01 Grisotti Marcello	07.01 Aymonino Carlo
07.02 Antona Ettore	07.02 Buongiorno Carlo
07.03 Marsich Sergio	07.03 Fasano Ernesto
07.04 Lunelli Lorenzo	07.04 Califano Francesco Paolo
07.05 Biorci Giuseppe	07.05 Marenesi Lorenzo
07.06 Lorenzini Enrico	07.06 Faggiani Sergio
07.07 Maione Ugo	07.07 Marchi Enrico
07.08 Acton Orestino	07.08 Paolini Giorgio
07.09 Ghigliazza Rinaldo	07.09 Taddei Mario
07.10 Giangreco Elio	07.10 Guzzanti Corrado

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E FILOLOGICHE (08)

Lista I	*Lista II*
08.01 Rizza Giovanni	08.01 Di Vita Antonino
08.02 Moretti Luigi	08.02 Calderone Salvatore
08.03 D'Auria Elio	08.03 Castronovo Valerio
08.04 Maltese Corrado	08.04 Previtali Giovanni
08.05 Fedalto Giorgio	08.05 Bolgiani Franco
08.06 Zunica Marcello	08.06 Ruocco Domenico
08.07 Casari Ettore	08.07 Franchini Raffaello
08.08 Verra Valerio	08.08 Maierù Alfonso
08.09 Mariotti Scevola	08.09 Gentili Bruno
08.10 Petrucciani Mario	08.10 Romagnoli Sergio
08.11 Bellini Giuseppe	08.11 Colesanti Massimo
08.12 Gnoli Gherardo	08.12 Ambrosini Riccardo

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE (09)

Lista I	*Lista II*
09.01 Villani Antonio	09.01 Gavazzi Giacomo
09.02 Pugliese Giovanni	09.02 Burdese Alberto
09.03 Busnelli Francesco D.	09.03 De Martini Angelo
09.04 Lombardi Giorgio	09.04 Nigro Mario
09.05 Pagliaro Antonio	09.05 Boscarelli Marco
09.06 Conforti Benedetto	09.06 Durante Francesco

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE (10)

Lista I	*Lista II*
10.01 Quadrio Curzio Alberto	10.01 Zanetti Giovanni
10.02 Franco Giampiero	10.02 Steve Sergio
10.03 De Rosa Luigi	10.03 Marselli Antonio G.
10.04 Bellettini Athos	10.04 Rizzi Alfredo
10.05 Daboni Luciano	10.05 Ferrero Giovanni
10.06 Bianchi Tancredi	10.06 Vaccà Sergio

(2605)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. 30 aprile 1981, n. 19/1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1981, al paragrafo « Gas di petrolio liquefatti - G.P.L. », alla lettera *A*), ove è scritto: « Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo (idrocarburi C_3) », leggasi: « Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo *o insaturo* (idrocarburi C_3) ». Alla lettera *B*), secondo comma, ove è scritto: « Per le bombole con peso netto *inferiore* a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg », leggasi: « Per le bombole con peso netto *superiore* a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg ».

(2635)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1981, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 66, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti dott. Bruno D'Elia è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Giambattista Damiano, fino al rinnovo della commissione medesima.

(2575)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981:

il decreto ministeriale 13 marzo 1981 è annullato nelle parti in cui è disposto il trasferimento del notaio Quarantelli Francesco nella sede di Napoli e del notaio Matrone Raffaele nella sede di Giugliano in Campania;

Quarantelli Francesco, notaio residente nel comune di Nusco d.n. di Avellino è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, d.n. di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barbarisi Fortunata Maria, notaio residente nel comune di Solofra, d.n. Avellino, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

(2551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);
virologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

impianti industriali chimici con elementi di disegno.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di magistero:

filosofia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

Facoltà di magistero:

storia del Risorgimento.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di magistero:

pedagogia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO « MARIA SS. ASSUNTA » DI ROMA

Facoltà di magistero:

pedagogia.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

tecnica ed economia dei trasporti.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà e per quanto riguarda l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma al direttore dello Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2606)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgola sette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgola quattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1981 rispetto a marzo 1980 risulta pari a più 20,1 (più ventivirgola uno).

(2620)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Otto pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria - tecnico).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Considerato che non risulta possibile reperire professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali verte la prova di esame che siano disposti ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici, e di conseguenza si rende necessario costituire commissioni composte da soli funzionari delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati da sottoporre all'esame e che si renderà indispensabile ripartire per il sorteggio gli stessi in più successive riunioni delle commissioni esaminatrici e che pertanto si rende necessario stabilire con altro provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 25 marzo 1981;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/23207 del 20 marzo 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 12 del 25 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti otto pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come appresso specificato:

compartimento di Torino	posti n.	10
compartimento di Milano	»	10
compartimento di Verona	»	10
compartimento di Venezia	»	10
compartimento di Trieste	»	10
compartimento di Genova	»	10
compartimento di Bologna	»	10
compartimento di Firenze	»	10

La prova di esame dei citati otto concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, prescelta dai candidati con la domanda di ammissione al concorso stesso, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da:

licei scientifici, classici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;
istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo.

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da:

istituti professionali - statali o pareggiati - per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975.

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono, comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da uno notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se le domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il compartimento per il quale intendono partecipare;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quelle presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda priva dell'indicazione della sede compartimentale ovvero con indicazione di sede compartimentale diversa da quelle elencate nel precedente art. 1 non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizioni che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2. 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le otto commissioni esaminatrici.

Ogni commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Valutazione esame

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica*:

Algebra: operazioni algebriche - equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado.

Geometria: figure piane e solide - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

2) *Meccanica*:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie - Equilibrio delle forze - Baricentro - Macchine semplici - Tipi di moto - Rappresentazioni grafiche - Principi della dinamica - Lavoro, potenza, rendimento - Momenti di inerzia.

Idrostatica - misura della pressione.

Varie forme di energia.

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici.

Conoscenza dei sistemi di misura: Pratico e Internazionale (SI).

3) *Elettrotecnica generale*:

Cariche elettriche, potenziale e capacità - corrente elettrica e suoi effetti - intensità di corrente, resistenze, Legge Ohm e Joule. Materiali conduttori e isolanti - Pila ed accumulatori - Magneti naturali ed artificiali, campo magnetico e permeabilità magnetica - effetto magnetico della corrente elettrica - nozioni di elettrodinamica - induzione elettromagnetica, autoinduzione - Legge di Lenz - Generalità sulle correnti alternate - Concetti generali sulla potenza elettrica.

4) *Termologia*:

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Cenni sulla termodinamica dei gas perfetti - Cenni su cicli termici con riferimento ai motori a combustione interna - Rendimenti dei cicli.

VALUTAZIONE ESAME

Per l'esame orale la commissione esaminatrice disporrà di una massimo di punti 10 (dieci) e saranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Poiché l'esame orale non potrà essere svolto in unico contesto di tempo, è data facoltà alla Commissione esaminatrice di distribuire — mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare — i candidati da esaminare nelle varie sedute.

Art. 8.

Diario dell'esame, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avrà luogo l'esame, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale di convocazione per essere sottoposti all'esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato l'esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente 1° comma verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova orale e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

3) Orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

4) Feriti in combattimento.

5) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

6) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

8) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

9) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti.

10) Coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

11) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

12) Mutilati ed invalidi civili.

13) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti la appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle otto graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione, di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimiliate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibiltà con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa n. 1, - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista - quarta categoria del personale ferroviario - col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova, i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, verrà adottato provvedimento di decadenza dall'impiego (articoli 159 - 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioé arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioé appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati ad impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Gli idonei possono essere assunti anche in compartimenti ferroviari diversi da quelli per cui hanno concorso.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1981
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 203

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome . nome . . . . cognome (del coniuge per le donne sposate).

Data e luogo di nascita . . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, CAP, città, provincia): . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di macchinista, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1981, per il compartimento di
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . (riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . . . presso
(indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .
. . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2585)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modalità di assunzione del personale di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 64, concernente ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 della legge 17 marzo 1981, n. 64, concernente ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice, questo Ministero è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato quarantacinque unità di personale di cui quindici laureati in ingegneria civile ed architettura, quindici laureati in giurisprudenza, otto diplomati in ragioneria e sette diplomati di scuola media di secondo grado;

Ritenuta l'opportunità che le assunzioni di cui sopra avvengano previo accertamento dell'idoneità degli aspiranti a mezzo di apposito colloquio;

Decreta:

Art. 1.

Le assunzioni con contratto di diritto privato a termine, previste dall'art. 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 riguardanti:

quindici laureati in ingegneria civile o in architettura, iscritti nei rispettivi albi professionali;
quindici laureati in giurisprudenza;
otto diplomati in ragioneria;
sette diplomati di scuola media di secondo grado,

sono disposte, previo accertamento di idoneità degli aspiranti, da effettuare mediante un colloquio.

Art. 2.

Per l'ammissione al colloquio gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della **Repubblica.**

Nell'istanza gli aspiranti dovranno indicare il possesso della cittadinanza italiana, del titolo di studio richiesto nonchè, ove prescritto, dell'iscrizione nei rispettivi albi professionali.

Le domande già pervenute saranno ritenute valide se contenenti gli elementi sopracitati.

Art. 3.

Alla valutazione di idoneità provvederanno apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici e costituite da un presidente, due membri esperti ed un segretario.

Art. 4.

Il giorno, l'ora e la sede in cui si svolgeranno il colloquio verrà comunicata direttamente agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art. 5.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

Per i laureati in ingegneria ed architettura:

scienza delle costruzioni;

pianificazione territoriale;

normativa tecnica concernente la disciplina delle costruzioni;

legislazione vigente per la progettazione esecuzione direzione contabilità e collaudazione di opere pubbliche.

Per i laureati in giurisprudenza:

diritto privato, diritto amministrativo e contabilità di Stato.

Per i diplomati in ragioneria e di scuola media di 2° grado:

nozioni di diritto privato, di diritto amministrativo e di contabilità di Stato.

Art. 6.

Le assunzioni verranno effettuate sulla base della relativa graduatoria di merito compilate dalle commissioni.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno dimostrare di essere in possesso, oltre che del titolo di studio prescritto, di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(2562)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per sanitari ospedalieri, sessione anno 1979.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 205, il dott. Luigi Milazzo, primo dirigente amministrativo del Ministero della Sanità è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 4 aprile 1981, in sostituzione del dott. Walter Campanelli rinunciatario.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 204, il prof. Francesco Delogu, primario dell'ente ospedaliero di Palmanova, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 27 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Mario Avellino rinunciatario.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 203, il prof. Guido Farris, primario dell'ente ospedaliero di Genova-Sampierdarena, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 27 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Attilio Zanca rinunciatario.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 201, il prof. Ernesto Servida, primario dell'ente ospedaliero Fatebenefratelli e oftalmico, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 11 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Franco Marzullo rinunciatario.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 202, il prof. Giulio Giordano, direttore dell'istituto di endocrinologia e patologia costituzionale dell'università di Genova, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 18 febbraio 1981, in sostituzione del professore Gianfranco Lenti rinunciatario.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 199, il dott. Claudio De Giuli, direttore di sezione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 10 febbraio 1981, in sostituzione del dott. Renato Monteleone rinunciatario.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 200, il prof. Giuseppe Vailati primario degli ospedali riuniti di Bergamo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 6 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Carlo Giro rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 198 il prof. Edoardo Paggi, primario dell'ente ospedaliero di Pozzuoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 6 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Gianfranco Levi rinunciatario.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 197, il dott. Oronzo Quarta, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 6 febbraio 1981, in sostituzione del dott. Francesco D'Alessandro rinunciatario.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 196, il dott. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1981, in sostituzione del dott. Salvatore Veneziano rinunciatario.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 195, il dott. Egidio Ruggieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1981, in sostituzione della dott.ssa Giuliana Filippetti rinunciataria.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 294, il prof. Benedetto Marino, direttore dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 23 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Romeo Salvatore rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 295, il prof. Piero De Giacomo, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Bari, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 10 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Franco Giberti rinunciatario.

(2170)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi vigenti in materia di previdenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1971, N. 29, CONTENENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI SUPERSTITI DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI.

Art. 1.

Al fine di adeguare la pensione indiretta o di reversibilità, prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, e successive modificazioni, al trattamento di pensione erogato dall'I.N.P.S., tramite la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'importo mensile della pensione medesima è elevato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1980, a L. 117.750 e, a decorrere dal 1° luglio 1980, a L. 151.900.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, alla pensione saranno applicate le variazioni previste per i corrispondenti trattamenti pensionistici erogati dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Titolo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 1976, N. 1, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA SORDITÀ DA RUMORI.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, è sostituito con il seguente: «Ai soggetti, residenti nella regione, affetti da sordità professionale da rumori, contratta nell'esercizio ed a causa di una attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che non abbiano diritto alle prestazioni conseguenti a tale tecnopatia a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è concessa, da parte della Regione, una rendita per l'inabilità permanente.

Per ottenere la rendita gli interessati devono dimostrare di essere residenti in un comune della regione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda o di aver prestato l'attività lavorativa di cui al comma precedente nel territorio della regione per almeno un anno, anche non continuativamente, nel biennio precedente la medesima data.

La rendita regionale cessa di essere corrisposta qualora la lavorazione che ha determinato la tecnopatia venga inclusa tra quelle previste nella tabella - allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 citato, alla voce «ipoacusia e sordità da rumori».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, sostituito con l'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8, è sostituito, dal 1° luglio 1980, con il seguente: «La misura della rendita di cui al precedente articolo 1, è determinata, con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione annua di L. 6.000.000».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8, è abrogato.

Art. 5.

Il termine transitorio di un anno per la presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, e successive modificazioni, è riaperto.

Le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine è ammessa la presentazione delle domande per i casi di cessazione dalla lavorazione soggetta a rischio in data posteriore al 31 dicembre 1972.

Titolo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1961, N. 8, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Art. 6.

La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, a sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1980, a L. 6.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a non procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari delle rendite integrative di cui agli articoli 1, secondo comma, e 3 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, per effetto delle variazioni verificatesi nell'ammontare della rendita corrisposta dall'Istituto assicurativo estero o per effetto delle oscillazioni dei cambi monetari intervenute a tutto il 31 dicembre 1980.

Titolo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1971, N. 42, CONTENENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI.

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 10, è sostituito, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con il seguente: «La misura dell'indennità di cui al precedente art. 1 è stabilita in L. 8.000 per ciascun soggetto avente titolo.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura di cui al comma precedente è elevata a L. 11.000 a decorrere dal novantunesimo giorno».

Titolo V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1976, N. 14, CONTENENTE PROVVIDENZE PER IL RISCATTO DI LAVORO ALL'ESTERO AI FINI PENSIONISTICI.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, è sostituito con il seguente: «Il contributo così determinato viene ridotto del quattro per cento per ogni anno di età inferiore al cinquantacinquesimo».

Art. 9.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 14, è sostituito con il seguente: «Il contributo stesso è concesso nella misura massima del novanta per cento ai soggetti nei confronti dei quali sia riconosciuto un grado di invalidità che dà diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico a carico dell'INPS, purchè l'invalidità stessa risulti riconosciuta alla data della domanda».

Art. 10.

L'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, è sostituito con il seguente: «Al fine di ottenere il contributo di cui agli articoli precedenti, gli interessati devono presentare domanda all'amministrazione regionale, allegando:

a) ai fini e per gli effetti del precedente articolo 1:

1) la documentazione attestante la residenza in un comune della regione al momento dell'espatrio;

2) il certificato di residenza;

3) la ricevuta, o copia della stessa, relativa all'inoltro della domanda di riscatto all'I.N.P.S.;

b) ai fini e per gli effetti del precedente articolo 3:

1) la documentazione attestante la data del trasferimento della residenza nel territorio nazionale;

2) l'eventuale documentazione attestante l'invalidità riconosciuta dall'I.N.P.S.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, la documentazione attestante la residenza in un comune della regione al momento dell'espatrio, prevista dal n. 1 della lettera *a*), deve riferirsi al coniuge, rispettivamente, al genitore espatriato ».

Art. 11.

All'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente nuovo comma: « Qualora il beneficiario dell'intervento regionale sia ammesso dall'I.N.P.S. al pagamento rateale dell'onere di riscatto, il contributo può essere versato, in unica soluzione, direttamente all'I.N.P.S. da parte dell'amministrazione regionale.

La richiesta dell'interessato deve essere corredata da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'intera quota dell'onere di riscatto, al netto del contributo regionale ».

Art. 12.

I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti a riliquidazione.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE

successive modificazioni,

Art. 13.

Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni, 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, sono elevate, in applicazione dei disposti degli articoli precedenti, a decorrere dall'esercizio 1980, a lire 940.000.000, rispettivamente a lire 600.000.000 e a lire 153.000.000 e a decorrere dall'esercizio 1981, a L. 1.300.000.000, rispettivamente a L. 800.000.000 e a L. 193.000.000.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 464.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e alla maggiore spesa complessiva di L. 1.064.000.000 a carico dell'anno 1981 si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 14.

La giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico, con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 11 novembre 1971, n. 42, 30 agosto 1975, n. 9, 23 giugno 1978, n. 10, 2 gennaio 1976, n. 1, 12 maggio 1978, n. 8 e 9 dicembre 1976, n. 14.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 marzo 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(2214)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811220)